

Statuto Associazione dell'E.T.S.

“ATTO PRIMO” O.d.V.

(Organizzazione di Volontariato)

Salute Ambiente Cultura

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione culturale denominata «**ATTO PRIMO: Salute Ambiente Cultura – ODV**» - C.F. 9102624052 - svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche; la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede all'indirizzo stabilito dall'Assemblea degli associati nel Comune di San Gimignano. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia e all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni.

Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

L'eventuale istituzione di altre sedi, la natura giuridica e autonomia amministrativa delle stesse, saranno oggetto di un successivo eventuale regolamento specifico, deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera D, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, inclusa la cultura enogastronomica, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- sostegno alla diffusione di prodotto biologici, inclusi mercatini bio e attività di ristorazione che utilizzino prodotti bio, agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera S, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, Art. 5 Codice del Terzo Settore);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- azioni volte al sostegno e alla tutela dell'ambiente inteso come “ Pacha Mama” organismo vivente da salvaguardare ponendosi a difesa di qualsivoglia forma di vita, umana / animale / vegetale, e contro qualsiasi forma di inquinamento. Con particolare riguardo alle problematiche della gestione dei rifiuti, del riscaldamento globale, elettrosmog, pesticidi. Inoltre, Atto Primo intende promuovere le fonti energetiche alternative nel totale rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, nonché sostenere chi si impegna a sostituire le materie plastiche con materie di origine vegetale derivate da coltivazioni ecocompatibili.
- promuovere e coordinare azioni volte alla tutela e al rispetto della libertà di pensiero, libertà di espressione, libertà di scelta terapeutica e di cura e di protezione della salute di ogni persona;
- promozione di azioni rivolte alla tutela e alla difesa della responsabilità genitoriale;
- promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione rivolte alla lotta contro tutte le forme di violenza di genere e violenza contro le donne ed i minori;

- sostegno a sistemi economici equo solidali,
- studio e approfondimento delle problematiche legate all'economia di mercato con ricaduta sul *welfare*;
- promozione della cultura in ogni sua forma: giuridica, economica, sociale, etnica, artistica.

L'associazione "ATTO PRIMO: Salute Ambiente Cultura - ODV", intende impegnarsi per la tutela della salute e dell'ambiente e, in generale, del benessere del cittadino, nel rispetto e nella tutela della costituzione, con lo scopo di promuovere nelle Istituzioni e nella società civile la Salute e l'Ambiente, infine, la Cultura.

La salute nella piena accezione formulata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: *«La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità».*

L'Ambiente come spazio geofisico che debba necessariamente rispettare le esigenze di adattamento dell'uomo, sempre più stressato da un inquinamento planetario foriero di gravi patologie.

La Cultura, come ricerca di uno spazio mentale che sia il più aperto possibile al confronto, in un visione dove la bellezza sia il mezzo sia il fine.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi e fini sociali potrà compiere tutte le necessarie attività negoziali e utilizzare gli strumenti giuridici e processuali che di volta in volta riterrà più idonei.

L'associazione persegue lo scopo sociale:

- a) con iniziative di confronto culturale e di divulgazione del proprio programma culturale, anche attraverso pubblicazioni, impiego dei media, organizzazione di convegni, eventi culturali, concerti, spettacoli teatrali ed ogni tipo di iniziativa che consenta alla associazione una buona visibilità;

b) con iniziative che utilizzano mezzi di democrazia diretta messi a disposizione dalla Costituzione italiana, come la presentazione di leggi di iniziativa popolare e di quesiti referendari;

c) attraverso azioni di tutela di interessi pubblici, riconducibili allo scopo sociale, ingiustamente compressi da privati o istituzioni. Rientrano tra gli interessi pubblici primari che l'associazione intende tutelare con le azioni di tutela della ricchezza della persona umana, in particolare:

I. l'*habeas corpus*, cioè la integrità della persona fisica, con la lotta ad ogni forma di tortura o di schiavitù o di abiezione, anche mascherata da trattamento penitenziario o sanitario obbligatorio, in particolare con riferimento ai trattamenti terapeutici, obbligati, sia nell'infanzia, come nel fine vita;

II. il suo tempo, misura della sua vita, rubato dalla pubblicità e da forme occulte di scambio coercito, sia da imposizioni di privati che da imposizioni burocratiche che si traducono in oneri aggiuntivi o incombenti con cui la Pubblica Amministrazione suole demandare al cittadino compiti cui essa stessa deve provvedere;

III. lo spazio fisico nel quale la persona abita e agisce, sia in relazione alla tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle qualità dell'ambiente che promuovono la salute e combattono l'inquinamento, che alla tutela del territorio, sotto il profilo paesistico, paesaggistico e di ricchezza di beni culturali, nonché dell'acqua, e della vita di cui essa è portatrice per la salute, nei mari e nelle acque dolci;

IV. lo spazio sociale in cui la persona è inserita, dalla nascita o dall'insediamento nel nostro territorio, con l'intento di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

V. lo spazio istituzionale in cui l'individuo si trova a vivere con il rispetto del diritto ad avere una famiglia, una patria con uno stato democratico e sovrano, dal quale siano allontanati i pericoli di soggezione a interessi multinazionali o stranieri, comunque estranei, di sfruttamento o indebolimento democratico del paese medesimo;

VI. lo spazio storico in cui la persona sviluppa la propria vita, attraverso l'assicurazione e il rispetto della pace.

d) attraverso la tutela della salute, dell'ambiente e del consesso sociale nel quale le persone umane sono inserite nel nostro Paese e, per il conseguimento dello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che essa richiede:

i. la tutela del lavoro e del rapporto di lavoro, basato sulla solidarietà e la non discriminazione e la piena attuazione dell'art. 4 della Costituzione;

ii. dei servizi sociali alla persona e alla famiglia quali previdenza, sanità e assistenza alla maternità, secondo i criteri di soggettività e solidarietà introdotti con la legge di Riforma Sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833;

iii. il rispetto della sovranità popolare e dell'esercizio della democrazia nel territorio, al di sopra e indipendentemente da interessi di compagnie multinazionali e di organismi sovranazionali e attraverso l'attuazione della Costituzione del 1948.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Dichiarazione di indipendenza

Gli stessi obiettivi saranno perseguiti nella indipendenza da ogni potere politico e da ogni potere economico, religioso o mediatico esterno, con onestà mentale e rifuggendo dal principio del fine giustifica i mezzi. L'azione dei soci per il conseguimento degli obiettivi medesimi deve avvenire in assenza di conflitto di interessi e i possibili conflitti di interesse debbono essere di volta in volta dichiarati e valutati dall'associazione attraverso i suoi organi deputati.

Art. 5 - Finanza e patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- A) quote associative;
- B) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
- C) donazioni e lasciti testamentari;
- D) rendite patrimoniali;
- E) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- F) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

G) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

H) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 - Divieto di distribuire utile

l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, fondi di riserve comunque denominate o capitale dell'associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Art. 7 - Soci

Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono Aderenti all'Associazione:

- i Soci Fondatori;
- i soci Ordinari;
- I soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiranno successivamente all'Associazione.

Sono Soci Onorari coloro che per i loro meriti artistici, di impegno sociale o di sostegno al mondo della cultura siano ritenuti di particolare importanza dal Consiglio Direttivo: lo stesso Consiglio proporrà per la ratifica i loro nominativi all'Assemblea dei soci e dopo

aver ricevuto l'accettazione esplicita della candidatura dagli stessi soggetti proposti, potrà inserirli tra gli associati Onorari.

Possono essere Soci le persone fisiche e tutti gli altri enti che la legge autorizza ad essere associati alle O.D.V.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi per quanto riguarda i loro diritti nei confronti dell'Associazione, ivi compreso il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Criteri ammissione ed esclusione dei soci:

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta (contenente dati anagrafici – nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, documento di identità, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) da parte degli interessati al Consiglio Direttivo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che deciderà sul loro accoglimento a maggioranza dei presenti secondo le modalità di voto deliberate di volta in volta dal consiglio: l'accettazione della domanda di ammissione non deve essere comunicata all'interessato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti successivamente dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

- Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con verbale motivato, con possibilità del socio escluso di ricorrere, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esclusione, contro tale esclusione all'assemblea dei soci che delibererà dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, se lo riterrà utile o necessario.
- La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli associati esclusi alternativamente con: pubblicazione degli elenchi degli esclusi presso le sedi dell'Associazione, per mezzo di comunicazioni attraverso posta elettronica, messaggi telefonici del tipo Sms, whatsapp o similari inviati direttamente agli interessati.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel caso di:

- a) mancato versamento della quota associativa nei modi e nei termini individuati periodicamente dal Consiglio Direttivo; tali regole potranno essere inserite in un apposito Regolamento di Amministrazione;
- b) comportamento incompatibile con gli scopi sociali o ostili all'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari o regolamentari.
- d) Avere precedenti penali.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione alla pubblicazione o esposizione degli elenchi degli esclusi presso le sedi, o per mezzo di comunicazioni attraverso posta elettronica, messaggi telefonici del tipo Sms, whatsapp o similari inviati direttamente agli interessati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo;

- ad accedere alle cariche associative;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate autorizzate dal consiglio direttivo, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea degli associati
- B) il Consiglio Direttivo
- C) l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore, o il Revisore Unico;

I componenti degli organi associativi non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dalla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato.

Art. 9 – l'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è formata da tutti i soci, aventi diritto al voto deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione (Il Presidente pro tempore dell'assemblea degli Associati è il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, il Vice Presidente), l'Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio previsto dalle norme di legge in materia per gli Enti del Terzo Settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sul ricorso presentato dagli associati esclusi;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento;
- la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea Ordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro i termini stabiliti per gli enti del Terzo Settore e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea degli associati verrà convocata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza alternativamente con: pubblicazione dell'avviso presso le sedi dell'Associazione, sui siti o sulle pagine internet dell'Associazione, per mezzo di comunicazioni attraverso posta elettronica, messaggi telefonici del tipo Sms, whatsapp (o simili) inviati direttamente agli interessati, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli stessi elementi per la seconda convocazione che dovrà essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta del Presidente dello stesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante: pubblicazione dell'avviso presso le sedi dell'Associazione, per mezzo di comunicazioni attraverso posta elettronica, messaggi telefonici del tipo Sms, whatsapp (o simili) inviati direttamente agli interessati, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli stessi elementi per la seconda convocazione che dovrà essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

Art. 11 - Lavori assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina a maggioranza relativa il proprio Presidente. L'Assemblea nomina altresì il Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione; per ogni altra sanzione il Presidente deve investire il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale e la partecipazione dei soci può avere luogo anche in collegamento telematico con l'espressione del voto a mezzo posta elettronica.

Art. - 12 Validità dell'Assemblea

Le adunanze dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, che decideranno, poi, a maggioranza.

È inoltre ammessa la possibilità che le assemblee si svolgano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– vengano indicati, nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nei luoghi ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto e l’atto costitutivo nelle assemblee straordinarie occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati in prima convocazione e qualunque numero di associati in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione, dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 13 - Delibere Assembleari

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, escluse le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la modifica dello statuto e l’atto costitutivo, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; ogni socio dispone di un voto.

É ammesso farsi rappresentare nelle Assemblee, nelle discussioni, deliberazioni, da altri aventi il diritto a partecipare all’Assemblea, mediante delega specifica, con effetto anche per le successive convocazioni, ma nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da membri nominati dall’Assemblea Ordinaria compreso tra 3 e 7.

Il Consiglio Direttivo:

- A. predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- B. stabilisce gli indirizzi generali per le attività dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- C. stabilisce la quota di iscrizione all'Associazione, e può disciplinare la procedura, i termini ed ogni altro aspetto che ne regolamenti l'applicazione, disciplina che potrà essere inserita in un Regolamento di Adesione;
- D. delibera su tutti i negozi attivi e passivi e sulle liti che interessano l'Associazione;
- E. delibera sull'accettazione delle domande di ammissione dei soci e sull'esclusione degli stessi;
- F. delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro e Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- G. detiene ogni altro e più esteso potere che non sia attribuito espressamente ad altri organi del presente statuto;
- H. nomina al suo interno il presidente, un tesoriere, un segretario e un vicepresidente.
- I. Predisporre il Regolamento di Amministrazione, il Regolamento di Adesione ed ogni altro regolamento, utile o necessario, che, per avere efficacia, dovrà essere proposto per la ratifica all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di anni 3 (tre) e i suoi membri possono essere rieletti alla scadenza del mandato. I membri che cesseranno saranno sostituiti con elezioni da parte dei membri rimanenti (primi dei non eletti alla precedente elezione) e il loro mandato scadrà assieme a quello dell'intero Consiglio. Il Consiglio

Direttivo decade qualora si dimetta la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Organi consultivi di studio o di indirizzo nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta il trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente mediante comunicazione dell'ordine del giorno con almeno due giorni di anticipo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Tutti gli organi dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: per esse si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Presidente e del Tesoriere

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; ad esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia

nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere dell'Associazione aprono e gestiscono, congiuntamente o disgiuntamente, i conti correnti bancari e postali e hanno gli stessi poteri dispositivi ed ordinativi di spesa e di incasso.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via provvisoria o permanente.

Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento, gli stessi poteri del Presidente spettano al Vice Presidente

Nei confronti dei terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati laddove venga superato l'importo di centomila euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate. (comma 2, art. 14 Codice del terzo settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale laddove venga superato il milione di euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate (comma 1, art. 14 Codice del terzo settore).

Art. 19 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 20 - Volontari e lavoro retribuito

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando

sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 -Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali

L'associazione prevede sia “sedi distaccate” che dipendono dal punto di vista legale, amministrativo ed economico dalla casa madre, sia “articolarioni territoriali autonome” con autonomo codice fiscale.

Per la struttura organizzativa nazionale dell'associazione e per le articolazioni territoriali si rimanda all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Statuto.

Le strutture, articolazioni nazionali e territoriali, indicate nel corrente articolo hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I bilanci consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli previsti dal Regolamento di Amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Tesoriere e ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione, articolazione territoriale, rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati e approvati, se non espressamente approvate dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo.

È in ogni caso preclusa alle articolazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

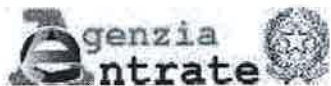
1. compravendita di beni immobili;
2. compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
3. costituzione di società;
4. acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
5. accensione e concessione di finanziamenti;
6. stipula di contratti di mutuo;
7. rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
8. apertura di conti correnti all'estero e valutarî;
9. acquisto di valuta;
10. richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

Il Regolamento di Amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle articolazioni territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la ripartizione delle quote del tesseramento e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Art. 23 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SIENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: POGGIBONSI

Registrazione di Atto Privato

Il 13/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ3 , serie 3 , numero 482

data di stipula: 18/11/2024

ident.vo telematico: TZ324L000482000TK per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91026240522				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

